

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

*« Art. 27-bis
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di tenuta del conto ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un interesse, commisurato a parametri di mercato monetario.”;

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: <<Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari>>, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari.”;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L)”;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

2. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: <<Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria>>. (L)” »

DDL FINANZIARIA 2008

Testo approvato dalla Camera dei Deputati, trasmesso al Senato il 16 dicembre 2007

Art. 2.

(Disposizioni concernenti le seguenti missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

(OMISSIS)

39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6 (L)»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

(OMISSIS)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL COMMA 39 DELL'ART. 2 DEL D.D.L. FINANZIARIA
2008

Al fine di migliorare la stima nelle previsioni di liquidità effettuate all'interno dell'Eurosistema, e, quindi, agevolare la conduzione di politica monetaria, il MEF, di concerto con la Banca d'Italia, per andare incontro alle richieste della Banca Centrale Europea, ha messo a punto e reso operativa, a decorrere dal 18 aprile 2007, una procedura di gestione della liquidità denominata "OPTES". Questa ha consentito di affinare gli scambi di informazioni sui flussi di Tesoreria, aumentando la prevedibilità del saldo del conto disponibilità e, quindi, la qualità delle stime ad esso legate.

Detta procedura, tuttavia, non ha sempre consentito di ridurre al minimo gli errori di stima, manifestando, durante questa prima fase, limiti dovuti in larga parte all'impossibilità di effettuare operazioni di impiego dei fondi in eccesso depositati sul conto, situazione accentuata dall'elevata entità delle giacenze del conto disponibilità del Tesoro italiano intrattenuto presso la Banca d'Italia.

Un miglioramento dell'attuale sistema richiede una modifica legislativa della disciplina regolante il conto disponibilità. Peraltro, in sede di Consiglio BCE è stata recentemente sottolineata la singolarità del sistema italiano, unico paese ad aver mantenuto la gestione della tesoreria statale pressoché immutata dopo l'avvio dell'Unione Economica e Monetaria nel 1999.

Le modifiche riguarderanno principalmente l'attuale sistema di remunerazione del conto disponibilità. In particolare, pur permanendo uguale a quella attuale, la remunerazione non sarà applicata alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa - e quindi sul saldo del conto disponibilità - tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Pertanto, in caso tale eccedenza si verifichi, essa verrà riversata sul sistema bancario, con le modalità disciplinate dal previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. **Tale decreto determinerà il momento di avvio del nuovo sistema di remunerazione non già la misura della remunerazione stessa, la quale è stabilita dalla legge.** Tutta la movimentazione dei fondi, da e per il sistema bancario (ossia in raccolta sul mercato e per investire l'eventuale eccedenza) sarà coerente con la stabilizzazione del saldo del conto rispetto alle previsioni, semplificando la politica di gestione della liquidità dell'Eurosistema da parte della BCE.

L'intervento normativo investe l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (T.U.D.P.), riguardante la remunerazione delle somme giacenti sul conto denominato "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria".

In particolare, con una novella al comma 5 dell'art. 5 del T.U.D.P la remunerazione sul conto di disponibilità non sarà applicata alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Di conseguenza, il Tesoro non ricevendo remunerazione sulle eccedenze rispetto alle previsioni, sarà incentivato a spostare sul sistema bancario suddette somme "impreviste", riducendo la volatilità del saldo del conto ed aumentandone nel contempo la prevedibilità. Si dispone, inoltre, che le modalità di gestione della liquidità e i criteri di scelta delle controparti bancarie saranno stabiliti mediante decreto del Ministro dell'economia e finanze secondo principi improntati alla trasparenza, efficienza e competitività, in linea con le procedure operative adottate nella gestione del debito pubblico.

Inoltre, le ulteriori novelle all'art. 5 del T.U.D.P (modifiche al comma 6 e aggiunta del comma 6-bis) assicurano che il conto di tesoreria impiegato per le operazioni sui mercati finanziari, nonché gli altri conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario utilizzati per la gestione della liquidità, siano tutelati nei confronti di eventuali atti di sequestro o di pignoramento, così come già previsto per l'esistente conto disponibilità e coerentemente con la natura dei conti medesimi.

Per coordinamento, si è disposta l'abrogazione dei commi 7 e 9 dell'art. 5 del T.U.D.P., relativi alla disciplina del saldo minimo del conto. Tale disciplina, comunque non attuale in considerazione dell'andamento del conto, che prevede saldi superiori ai 10 miliardi di euro, si pone in contrasto con le modifiche ora disposte, volte a scoraggiare il mantenimento da parte del Tesoro presso la Banca d'Italia delle disponibilità eccedenti.

Testo dell'art. 5 del D.P.R. 30-12-2003 n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), coordinato con le modifiche recate dal DDL Finanziaria 2008

Art. 5. (L) *(Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria).*

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
5. Sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse uguale a tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. *A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti.* Con decreti del Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104. (L).
6. ~~Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari.~~

Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).

6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6 (L).

~~7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi. (L).~~

8. Il conto non può presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).

~~9. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui al comma 7. Il Ministro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).~~

Testo approvato dalla Camera dei Deputati, trasmesso al Senato il 16 dicembre 2007

Art. 3.

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali).

(OMISSIS)

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli

emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai comma 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

(OMISSIS)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI COMMI 44, 45 E 46 DELL'ART. 3 DEL D.D.L.
FINANZIARIA 2008

Nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 (non ancora definitivamente approvato) sono state apportate dalla Camera dei Deputati talune disposizioni che interessano anche il regime giuridico delle retribuzioni del personale della Banca centrale.

Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:

a) art. 3, comma 44, ultimo periodo, il quale impone alla Banca centrale e a tutte le autorità indipendenti un obbligo di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori a quello di primo presidente della Corte di cassazione. Tale ultimo periodo esenta inoltre la Banca d'Italia e le autorità indipendenti dalla limitazione del trattamento economico del personale prevista dallo stesso comma 44.

Si tratta in sostanza di una norma di trasparenza che non incide sulle prerogative di autonomia e di indipendenza;

b) art. 3, comma 45, il quale, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, rinvia la disciplina di modi di finanziamento, controlli sulla spesa, retribuzioni ed emolumenti del personale al disegno di legge di riforma delle Autorità indipendenti (A.S. 1366) sul quale si è già acquisito il parere della Banca Centrale Europea. L'articolo 17 di tale disegno di legge regola gli aspetti connessi ai modi di finanziamento, ai controlli sulla spesa e alle retribuzioni e gli emolumenti del personale. L'ultimo comma di tale articolo prevede che esso non si applichi alla Banca d'Italia.

Eventuali modifiche al disegno di legge A.S. 1366, nonché i provvedimenti attuativi che seguiranno ad esso, una volta che sia stato approvato, saranno sottoposti al preventivo parere della Banca centrale europea;

c) art. 3, comma 46, dove per tutte le autorità indipendenti e la Banca centrale si prevede che il trattamento economico complessivo non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

Si tratta di una disposizione rivolta a tutte le autorità indipendenti; il limite è parametrato (non può superare il doppio) al compenso previsto per il vertice dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Le modalità previste non sono tali da vulnerare l'autonomia e l'indipendenza della Banca centrale atteso che il termine di riferimento è costituito proprio dal vertice della Magistratura ordinaria alla quale, per le prerogative e i compiti che la Costituzione le assegna, va assicurata autonomia ed indipendenza da ogni altro potere dello Stato (art. 104 della Costituzione della Repubblica italiana).